



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 171 del 11 LUG. 2022

OGGETTO: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA, conferma, per l'anno 2023, dell'aliquota da applicare nella misura del 5%.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemilaventidue il giorno UNDICI del mese di LUGLIO,
alle ore 17:15, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la proclamazione del Sindaco del comune di Messina, dott. Federico Basile, avvenuta il 16 giugno 2022;

Visto l'art. 13 comma 1 della Legge 15/2015 e ss.mm. che recita "Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo";

VISTI i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;

- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della II DIREZIONE “SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI”

SERVIZIO “CONTROLLO GESTIONE E RENDICONTO FINANZIARIO”

Ufficio “TEFA”

OGGETTO: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA, conferma, per l'anno 2023, dell'aliquota da applicare nella misura del 5%.

PREMESSO che il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) è stato istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo (art. 19 del D.Lgs. n. 504/92).

CHE, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, con delibera della Giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento;

CHE, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente è incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) e le norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni sono quelle previste per la TARI comunale;

CHE, per le attività svolte dal comune, l'Ente riconosce, come previsto dalla normativa, allo stesso una commissione pari allo 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla TARI, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune o dal concessionario direttamente alla Città metropolitana di Messina;

CONSIDERATO che, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 374 del 31.10.2002, l'aliquota relativa al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente è stata fissata nella misura massima del 5%;

CHE, con Decreto Sindacale n. 199 del 24.09.2021, è stata confermata, per l'anno 2022, l'aliquota massima del 5% da applicare al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;

VISTO il Decreto relativo ai criteri ed alle modalità per assicurare il sollecito riversamento del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale emanato dal Direttore Generale delle Finanze del MEF in data 1 luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9 luglio 2020;

PRECISATO che, le nuove disposizioni hanno trovato applicazione per il riversamento del TEFA dal 1 giugno 2020;

CHE l'art. 2, comma 1 del Decreto direttoriale MEF 01/07/2020 ha statuito che <a decorrere dal 1 gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana>. Tale

deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati" come previsto dall' art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di conversione 19/12/2019, n. 157) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza 1° luglio 2020);

CHE l'art. 2 (Versamenti effettuati con F24), comma 3 del Decreto direttoriale MEF 01/07/2020 ha stabilito che <per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del Comune indicato nel modello F24;

CHE l'art. 3 (Versamenti effettuati mediante bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento) comma 3 del Decreto direttoriale MEF 01/07/2020 ha statuito che <per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle Province o alle Città Metropolitane secondo gli importi indicati dai Comuni nel bollettino di conto correntempostale o negli altri strumenti di pagamento elettronici>;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n° 9/86, la L.R. n° 48/91, la L.R. n° 30/2000;

VISTO il decreto MEF 01/07/2020;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

VISTO il vigente Regolamento della Città Metropolitana di Messina relativo alle <modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92>.

Si propone che il Sindaco Metropolitano

DECRETI

CONFERMARE, con decorrenza 1 gennaio 2023, il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) nella misura del 5% come previsto all'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di conversione 19/12/2019, n. 157) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza 1° luglio 2020 delle somme riscosse a titolo di TARI da parte dei Comuni, previa deduzione della commissione posta a carico della Città Metropolitana di Messina, nella misura dello 0,30%.

Il Funzionario
(d.ssa Giuseppa Francica)

Il Funzionario P.O.
(dott. Salvatore Ciccio)

Il Dirigente/Reggente
(d.ssa Maria Grazia Nulli)

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Decreto Sindacale n. 199 del 24.09.2021 avente ad oggetto: <Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, TEFA, conferma, per l'anno 2022, dell'aliquota da applicare nella misura del 5%>.

Oggetto: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA, conferma, per l'anno 2023, dell'aliquota da applicare nella misura del 5%.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 11/07/2022

IL DIRIGENTE REGGENTE

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 11/07/2022

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
REGGENTE

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL DIRIGENTE II DIREZIONE

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 11-07-22 Il Funzionario

Decreto Sindacale n. 171 del 17 LUG. 2022

OGGETTO: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA, conferma, per l'anno 2023, dell'aliquota da applicare nella misura del 5%.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano



(Dott. Federico BASILE)

Il Segretario Generale



Avv. M. A. CARONETTI

Il Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 199 del 24 SET. 2021

OGGETTO: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, TEFA, conferma, per l'anno 2022, dell'aliquota da applicare nella misura del 5%.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemilaventuno il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE,
alle ore 13:40, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Avv. Anna Maria TRIPODO:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: "*le funzioni del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Messina On.le Cateno De Luca*";

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della II DIREZIONE “Servizi Finanziari e Tributari”

Servizio “CONTROLLO GESTIONE E RENDICONTO FINANZIARIO”

Ufficio “TEFA”

OGGETTO: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, TEFA, conferma, per l'anno 2022, dell'aliquota da applicare nella misura del 5%.

PREMESSO che il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) è stato istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo (art. 19 del D.Lgs. n. 504/92);

CHE, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, con delibera della Giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento nè superiore al 5 per cento;

CHE, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente è liquidato ed iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni;

CHE, per le attività svolte dai Comuni, la Città Metropolitana di Messina riconosce, come previsto dalla normativa, agli stessi una commissione pari allo 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per i rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune o dal concessionario direttamente alla Città metropolitana di Messina;

CONSIDERATO che, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 374 del 31.10.2002, l'aliquota

relativa al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente è stata fissata nelle misura massima del 5%;

CHE, con Decreto Sindacale n. 232 del 27.10.2020, è stata confermata, per l'anno 2021, l'aliquota massima del 5% da applicare al Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;

VISTO il Decreto relativo ai criteri ed alle modalità per assicurare il sollecito riversamento del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale emanato dal Direttore Generale delle Finanze del MEF in data 1 luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9 luglio 2020;

PRECISATO che, le nuove disposizioni hanno trovato applicazione per il riversamento del TEFA dal 1 giugno 2020;

CHE l'art. 2, comma 1 del Decreto direttoriale MEF 01/07/2020 ha statuito che <a decorrere dal 1 gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana>;

CHE l'art. 2 (Versamenti effettuati con F24), comma 3 del Decreto direttoriale MEF 01/07/2020 ha stabilito che <per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agazia delle Entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla Provincia o Città Metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del Comune indicato nel modello F24>;

CHE l'art. 3 (Versamenti effettuati mediante bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento) comma 3 del Decreto direttoriale MEF 01/07/2020 ha statuito che < per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alla Province o alle Città Metropolitane secondo gli importi indicati dai Comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento elettronici>;

VISTO il D. Lgs. 504/92;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n° 9/86, la L.R. n° 48/91, la L.R. n° 30/2000;

VISTO il decreto MEF 01/07/2020;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

VISTO il vigente Regolamento della Città Metropolitana di Messina relativo alle <modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92>.

Si propone che il Sindaco Metropolitan

DECRETI

CONFERMARE, per l'anno 2022, il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) nell'aliquota massima del 5% delle somme riscosse a titolo di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni, previa deduzione della commissione posta a carico della Città Metropolitana di Messina, nella misura dello 0,30%.

Il Funzionario

(d.ssa. *Anna Maria* Giuseppe Francica)

Il Funzionario P.O.

(dott. *Salvatore* Ciccio)

Il Dirigente

(Avv. *Anna Maria* Tripodo)

Oggetto: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, TEFA, conferma, per l'anno 2022, dell'aliquota da applicare nella misura del 5%.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 16.9.2021

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)



Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 16.9.2021

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
(Avv. Anna Maria Tripodo)



Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 16.9.2021

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
(Avv. Anna Maria Tripodo)



**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 16.09.21 Il Funzionario**




Decreto Sindacale n. 199 del 24 SET. 2021

Oggetto: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, TEFA, conferma, per l'anno 2022, dell'aliquota da applicare nella misura del 5%.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan


.....
(Dott. Cateno DE LUCA)

Il Segretario Generale


.....
Avv. Anne Maria TRIPODO

Il Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
